

**Modalità tecniche
per la redazione e trasmissione
delle dichiarazioni di variazione colturale e
delle informazioni relative ai fabbricati
fornite
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
all'Agenzia del Territorio**

Indice

1	Definizioni.....	2
2	Dichiarazioni di variazione colturale	5
	2.1 Identificazione catastale	5
	2.2 Proposte di aggiornamento	6
	2.3 Fornitura delle <i>proposte di aggiornamento</i> da parte di AGEA	9
	2.4 Composizione del documento informatico DOCTE	9
	2.5 Composizione della fornitura annuale dei documenti DOCTE	9
	2.6 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA o agli organismi pagatori.....	10
3	Aggiornamento della banca dati catastale	11
4	Fornitura degli esiti	11
5	Fornitura delle informazioni necessarie all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del provvedimento.....	12
6	Fornitura delle informazioni relative ai fabbricati facenti parte dell'azienda agricola non censiti o parzialmente censiti in catasto.....	12

1 Definizioni

Termini tecnici	
Agencia del Territorio	<p>Classe di redditività Individua il livello reddituale (dominicale e agrario) della particella, nell'ambito di ogni qualità di coltura catastale.</p> <p>Comune Comune catastale in cui è censita la particella oggetto di dichiarazione.</p> <p>Denominatore Ulteriore elemento numerico, identificativo della particella catastale, presente nei territori ove vige il sistema tavolare.</p> <p>Denuncia di variazione colturale Dichiarazione in catasto della modificazione della qualità di coltura praticata sulla particella o sua porzione, ai sensi dell'art. 30 del DPR 917/1986.</p> <p>DOCTE Documento informatico per la presentazione e la registrazione in catasto della dichiarazione di variazione colturale, con tracciato specifico per le dichiarazioni rese ad AGEA.</p> <p>Foglio di mappa E' la rappresentazione cartografica catastale di una porzione di territorio comunale.</p> <p>Notifica Procedimento attraverso il quale sono portate a conoscenza dei soggetti intestatari in catasto le mutazioni oggettive, soggettive, ma principalmente reddituali intervenute sui beni sui quali gli stessi vantano diritti.</p> <p>Particella catastale La particella catastale è costituita da una porzione continua di terreno o fabbricato, ubicata nello stesso Comune e appartenente allo stesso possessore. Le particelle catastali sono individuate dal numero di foglio di mappa catastale e dal numero (o lettera) di particella.</p> <p>Porzione Parte della particella catastale avente una unica qualità di coltura e classe di redditività.</p>

Termini tecnici

	<p>Potenzialità di irrigazione della particella E' la disponibilità della risorsa irrigua, per la particella. A titolo esemplificativo, si riporta la definizione di seminativo irriguo: terreno seminativo, irrigato con acqua propria o di affitto, sia che nell'avvicendamento ricorrano coltivazioni richiedenti necessariamente l'irrigazione, come per esempio: il riso; sia che a talune coltivazioni l'irrigazione non sia indispensabile.</p> <p>Provvedimento E' da intendersi il provvedimento cui il presente atto tecnico costituisce allegato.</p> <p>Qualità catastale Tipo di macrocoltura agraria attribuita ad una particella del catasto terreni, o sua porzione, avente rilevanza ai fini della conservazione del catasto.</p> <p>Reddito agrario È costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione degli impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio delle attività agricole o alle stesse parificate. E' correlato alla qualità del terreno ed alla sua produttività media ordinaria.</p> <p>Reddito dominicale È costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole o comunque parificate alle stesse dalla legge. E' correlato alla qualità del terreno ed alla sua produttività media ordinaria.</p> <p>Sezione catastale Ambito in cui può essere suddiviso il territorio comunale.</p>
<p>AGEA</p>	<p>«Aziende» (DPR 503/1999) Soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale (CUAA Codice Univoco Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.</p> <p>"Azienda" L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro (Reg. CE 1782/2003 e s.m.i.)</p>

Termini tecnici informatici	
ASCII (American Standard Code of Information Interchange/Codice americano standard di interscambio informazioni)	Identifica il codice che utilizza 7 bit per rappresentare tutti i caratteri maiuscoli e minuscoli, i numeri, i simboli di punteggiatura ed altri caratteri. Il codice ASCII per comodità a volte utilizza 8 bit (e quindi un byte) ignorando il primo bit.
FILE	Insieme di informazioni codificate organizzate come una sequenza (di byte), trattate come una sola unità (individuabile da un nome) e registrate, per mezzo di un programma di elaborazione o di scrittura, nella memoria di massa di un computer.
TRACCIATO RECORD	Insieme di informazioni codificate e specificate in termini di formato, lunghezza, obbligatorietà, definizione di range di valori, inizializzazioni.
ZIP	Identifica l'estensione di file creati con programmi di compressione (ad esempio PKZIP) che riducono lo spazio di memoria occupato. Per accedere ai file così creati è necessario utilizzare appositi programmi di estrazione (ad esempio PKUNZIP).

2 Dichiarazioni di variazione culturale

I dati relativi alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, sono messi a disposizione, entro il 31 ottobre di ogni anno, dall'Agencia per le erogazioni in agricoltura (di seguito: AGEA) all'Agencia del Territorio (di seguito: Agencia) attraverso una fornitura di documenti informatici di aggiornamento del catasto censuario terreni (di seguito: DOCTE) i cui contenuti informativi e tracciati *record* sono definiti dall'Agencia.

Eventuali integrazioni dei contenuti informativi dei suddetti documenti e delle relative specifiche tecniche saranno disciplinate, secondo tempi di definizione e realizzazione stabiliti annualmente tramite il piano di attuazione di cui all'art. 6, comma 3, del provvedimento.

Il tracciato *record* del documento informatico DOCTE è fornito dall'Agencia.

2.1 Identificazione catastale

L'identificazione delle particelle deve essere pienamente coerente con le informazioni riportate nella visura catastale. In ogni caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto.

Le particelle di catasto terreni devono essere identificate con i seguenti elementi:

- tipo di catasto: T;
- comune amministrativo: dizione in chiaro;
- comune catastale: dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale: 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio: 5 caratteri numerici;
- particella: 5 caratteri alfanumerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli sono così rappresentati:

- tipo di catasto: T;
- comune amministrativo: dizione in chiaro;
- comune catastale: dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;

- codice comune catastale: 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente: 5 caratteri numerici;
- particella: 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere «/» separatore e 4 caratteri per il denominatore);
- tipo particella: 1 carattere numerico inizializzato a 0.

2.2 Proposte di aggiornamento

L'AGEA predispone le proposte di variazione colturale della banca dati catastale (di seguito *proposte di aggiornamento*) sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, utilizzando una procedura dalla stessa realizzata e certificata dall'Agenzia, sulla base delle specifiche tecniche e i tracciati *record* condivisi.

Per la redazione di tali specifiche, l'Agenzia mette a disposizione la tabella di correlazione tra le specie vegetali che possono essere indicate nella dichiarazione con la relativa qualità catastale.

Per gli usi del suolo dichiarati nella Tabella 1 è necessario indicare la qualità catastale corrispondente all'uso dichiarato dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera h), del provvedimento.

Tabella 1		
Corrispondenza tra l'uso del suolo e le possibili qualità colturali catastali da dichiarare		
Uso del suolo dichiarato		Qualità colturale catastale corrispondente
<i>Codice</i>	<i>Denominazione AGEA</i>	<i>Denominazione Agenzia (codice identificativo qualità)</i>
60	<i>Colture pluriennali</i>	<p>Coltura asciutta SEMINATIVO (1) - SEMINATIVI (131) - SEMIN. ARBOR. (3)</p> <p>Coltura con disponibilità di risorse irrigue SEMIN. IRRIGUO (2) – SEM. ARBORATO IRRIG. (4)</p> <p>Coltura asciutta - ciclo colturale ortivo ORTO (17) – ORTI (133) – ORTO ARBOR. (19) – ORTO FRUTT. (21) – ORTO PEZ. FOS. (22) – ORTO FIORI (23) – ORTO VIV. FLO. (25)</p> <p>Coltura con disponibilità di risorse irrigue - ciclo colturale ortivo ORTO IRRIG. (18) – ORTO ARB. IRRIG. (20) – ORTO IRRIG. FI. (24) – ORTO IRRIG. ARB. (102)</p>

80	<i>Prati e pascoli seminabili – esclusi i pascoli magri (superficie non avvicinata per almeno 5 anni)</i>	Coltura asciutta PRATO (8) - PRATI (132) - SEMINATIVO (1) - SEMIN. ARBOR.(3) - PRATO ARBOR. (10) - PRATO MARC. (12) - PRATO MAR. ARBOR. (13) - PASCOLO (91)
		Coltura con disponibilità di risorse irrigue PRATO IRRIG. (9) – PRATO IRRIG. ARBOR. (11) – SEMIN. IRRIG. (2) – SEM. ARBOR. IRRIG. (4) – SEM. IRRIG. ARBOR. (5) – SEM. CAR. IRRIG. (104)
120	<i>Frutta a guscio</i>	Coltura asciutta MANDORLETO (69) – MANDOR. FICH. (70) - MANDOR. FICO (71) - NOCETO (73) - NOCCIOLETO (74) - NOCC. VIGNETO (75) – CASTAGNETO (58) – CAST. FRUTTO (59) – CAST. FRASSINO (60) – PISTACCHI (79)
		Coltura con disponibilità di risorse irrigue FRUTT. IRRIG. (48) – NOCCIOL. IRRIG. (103)
400	<i>Pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno</i>	Coltura asciutta PIOPPETO (78) – FRASSINETO (66) – QUERCETO (81) – SALICETO (84) – SALCETO (85) – SUGHERETO (90)
440	<i>Altre colture permanenti</i>	Coltura asciutta VIVAIO (26) – SERRA (126) – FUNGHICOLTURA (127) – VIV. ORN. FLOR. (27) – ROSETO (83) – FRUTTETO (47) – GELSETO (67)
		Coltura asciutta - ciclo colturale ortivo ORTO (17) – ORTO ARBOR. (19) – ORTO FRUTT. (21) – ORTO PEZ. FOS. (22) – ORTO FIORI (23) – ORTO VIV. FLO. (25)
		Coltura con disponibilità di risorse irrigue - ciclo colturale ortivo ORTO IRRIG. (18) – ORTO ARB. IRRIG. (20) – ORTO IRRIG. FI. (24) – ORTO IRRIG. ARB. (102)

La pianificazione delle attività di cui sopra è disciplinata annualmente tramite il piano di attuazione di cui all'art. 6, comma 3, del provvedimento.

L'AGEA riceve, dai soggetti interessati, le dichiarazioni ed effettua per ogni singola particella le necessarie attività di controllo e di congruenza ai fini dell'erogazione del contributo, nonché di allineamento alla situazione risultante negli atti catastali.

Ciascuna *proposta di aggiornamento* deve essere relativa ad una singola particella e ne contiene la completa rappresentazione di tutte le porzioni dichiarate come utilizzate, anche se appartenenti a dichiarazioni diverse.

L'AGEA predispone le proposte di aggiornamento solo se le colture dichiarate comportano, per singola particella o porzione di essa, una variazione della qualità colturale iscritta in catasto. Per ogni proposta di variazione colturale, resa da ogni soggetto dichiarante, è indicato il riferimento al protocollo e alla data della dichiarazione. Nel caso di più dichiarazioni per la stessa particella la *proposta di aggiornamento* prende a riferimento solo la data e il protocollo di quella più recente.

Inoltre, qualora il soggetto interessato dichiari una superficie inferiore o superiore a quella catastale, la procedura, in automatico, tiene conto delle seguenti regole:

1. la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale, se il rapporto tra la prima e la seconda supera il 95%;
2. la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale, qualora questa ecceda al massimo di 100 metri quadrati la superficie catastale;
3. se su un'unica particella vengono dichiarate diverse qualità colturali per una superficie totale il cui rapporto con l'intero della particella supera il 95%, le singole porzioni vengono incrementate percentualmente in modo da coprire tutta l'estensione della superficie catastale;
4. se i rapporti riportati ai punti precedenti risultano inferiori al 95%, nella *proposta di aggiornamento* viene indicata la superficie dichiarata dal soggetto interessato per la qualità colturale variata e quella esistente per la porzione residua.

Nel caso di più dichiarazioni sulla stessa particella, ove in fase di consolidamento sia riscontrato da parte di AGEA il fenomeno del "supero rispetto alla superficie catastale", la relativa *proposta di aggiornamento* deve essere comunque fornita all'Agenzia, qualora tutte le dichiarazioni facciano sempre riferimento alla stessa qualità colturale catastale.

Pertanto, i controlli effettuati dall'AGEA, in merito all'ammissibilità delle superfici dichiarate, non impediscono la predisposizione della *proposta di aggiornamento*, salvo per la fattispecie sopra riportata.

Ciascuna proposta non dovrà contenere suddivisione in porzioni, qualora le stesse prevedano una qualità catastale identica. A tale fine, le porzioni a medesima destinazione colturale sono raggruppate in un'unica porzione.

Nel caso di dichiarazioni riferite a più soggetti interessati della stessa particella, il documento DOCTE verrà predisposto, a completamento delle attività di verifica a cura dell'AGEA, a nome dell'ultimo dichiarante.

2.3 Fornitura delle *proposte di aggiornamento* da parte di AGEA

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agencia, in un'unica soluzione, le *proposte di aggiornamento*, intervenute nell'annata agraria conclusa, redatte secondo le specifiche tecniche e i tracciati concordati, secondo quanto riportato al punto 2.2.

L'Agencia, con cadenza annuale e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, fornisce all'AGEA, al fine di consentire a quest'ultima di eseguire le attività di controllo, congruenza e allineamento delle dichiarazioni con la situazione catastale, i seguenti dati:

- archivi di servizio per la determinazione della qualificazione della particella;
- banca dati censuaria riferita al 31 dicembre dell'anno precedente;
- codici comunali e sezioni censuarie catastali (terreni) con il relativo collegamento al codice ISTAT.

Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nella competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

2.4 Composizione del documento informatico DOCTE

Ogni *proposta di aggiornamento* è costituita da un file di tipo ASCII identificato da:

- **nome documento**: quattro caratteri alfanumerici, di cui il primo alfabetico e i restanti tre numerici, indicante il codice comune nazionale; un carattere alfanumerico indicante la sezione catastale, se presente; il carattere underscore "_" di separazione; un progressivo numerico di sei caratteri per ogni comune e sezione catastale oggetto di fornitura (in alternativa al progressivo numerico può essere utilizzato l'identificativo della particella);
- **estensione**: di valore fisso "DAT".

2.5 Composizione della fornitura annuale dei documenti DOCTE

La fornitura è suddivisa in archivi provinciali contenenti le variazioni colturali dichiarate nell'anno di riferimento.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed è dato dalla stringa SiglaProvincia_AAAA_DOCTE_Agea. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

In ogni archivio provinciale è presente un file con denominazione SiglaProvincia_AAAA_DOCTE_Agea.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

La modalità di interscambio della fornitura sarà concordata tra AGEA e Agenzia.

2.6 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA o agli organismi pagatori

L'AGEA e gli organismi pagatori protocollano, al momento della presentazione, la dichiarazione in cui risultano le seguenti informazioni:

- che tale adempimento esonera il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- che l'AGEA, qualora ne ricorrano le condizioni, predisporrà apposito atto di aggiornamento catastale sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione;
- l'eventuale circostanza che ciascuna informazione non sia resa;
- l'eventuale mancata sottoscrizione della dichiarazione;
- che: "il dichiarante è consapevole che qualora le informazioni, rese ai sensi dell'art. 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, risultassero incomplete o non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del Territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA";
- che le eventuali variazioni a valenza catastale, che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante, devono essere rese direttamente all'Agenzia;
- che la conclusione del procedimento connesso alla dichiarazione catastale avviene al momento del ritiro del duplo, contenente i dati dichiarati, debitamente sottoscritta dal dichiarante e dal soggetto incaricato dell'organismo pagatore o dall'AGEA. In calce alla ricevuta sarà precisato che le superfici dichiarate per le singole porzioni (ai fini delle dichiarazioni, al netto delle tare per fossi, scarpate, strade poderali, ecc. e arrotondate ai cento metri quadrati) sono ricalcolate secondo le specifiche catastali, con l'arrotondamento al metro quadrato e al lordo delle tare.

3 Aggiornamento della banca dati catastale

Per ogni documento della fornitura, l'Agenzia ne verifica la correttezza formale e la registrabilità in atti, quindi provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'aggiornamento massivo delle particelle con le *proposte di aggiornamento* evadibili di cui al precedente punto 2.

Gli Uffici provinciali dell'Agenzia, per le *proposte di aggiornamento* la cui registrazione non risulta andata a buon fine, effettuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, verifiche puntuali sulle singole particelle per accertare le cause della mancata registrazione e, qualora possibile, eseguono l'aggiornamento della banca dati catastale, anche attraverso verifiche in sopralluogo.

L'Agenzia provvede ad eseguire le operazioni di notifica, secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

4 Fornitura degli esiti

Al termine della fase di aggiornamento periodico derivante dalle *proposte di aggiornamento* trasmesse dall'AGEA, l'Agenzia fornisce gli esiti delle elaborazioni automatiche all'AGEA, entro 60 giorni dalla avvenuta registrazione negli atti catastali.

La fornitura degli esiti è composta dall'elenco totale delle particelle interessate dalle *proposte* inviate, corredato dal relativo esito dell'elaborazione della *proposta di aggiornamento* (Formalmente errato, Non registrabile, Registrato).

La fornitura è suddivisa in archivi provinciali contenenti gli esiti delle elaborazioni eseguite.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed è dato dalla stringa SiglaProvincia_AAAA_DOCTE_Agea_RIT. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

La modalità di interscambio di tale fornitura viene concordata tra l'AGEA e l'Agenzia.

5 Fornitura delle informazioni per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del provvedimento

Contestualmente alla fornitura delle *proposte* di cui al precedente punto 2, AGEA fornisce i contenuti delle domande per le quali non sono state fornite tutte le informazioni utili alla predisposizione delle *proposte di aggiornamento*, ai fini dell'applicazione delle sanzioni da parte dell'Agenzia.

In particolare, fornisce, con riferimento ai dati riportati all'art. 1, comma 3, del provvedimento, le informazioni rese, evidenziando quelle mancanti e comunicando se il soggetto dichiarante ha espresso la volontà o l'impossibilità di renderle note, nonché:

- il protocollo e data della dichiarazione resa all'organismo pagatore;
- l'organismo pagatore;
- il codice fiscale dell'organismo pagatore.

La fornitura avverrà secondo specifiche tecniche concordate tra le due Agenzie, secondo tempi di definizione e realizzazione disciplinati annualmente tramite il piano di attuazione di cui all'art. 6, comma 3, del provvedimento.

6 Fornitura delle informazioni relative ai fabbricati facenti parte dell'azienda agricola non censiti o parzialmente censiti in catasto

Contestualmente alla fornitura delle proposte di cui al precedente punto 2, AGEA fornisce gli identificativi catastali delle particelle nelle quali risultano edificati i fabbricati facenti parte dell'azienda agricola, non censiti negli atti catastali, ovvero rappresentati nella sola mappa, o nei soli atti censuari.

Oltre a tali informazioni nella fornitura dovranno essere fornite, per ciascuna dichiarazione resa:

- generalità (cognome, nome e indirizzo) e codice fiscale del soggetto dichiarante, unitamente alla dichiarazione sulla titolarità di un diritto reale, ovvero sulla conduzione del fondo;
- protocollo e data della dichiarazione resa all'organismo pagatore;
- organismo pagatore;
- codice fiscale dell'organismo pagatore.

La fornitura avverrà secondo specifiche tecniche concordate tra le due Agenzie, secondo tempi di definizione e realizzazione disciplinati annualmente tramite il piano di attuazione di cui all'art. 6, comma 3, del provvedimento.